



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PRIMA COMMISSIONE

Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale

RISOLUZIONE N. 1/2022

su

Proposta di Legge n. 54/12[^] di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:
*"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Serra d'Aiello e Amantea della
provincia di Cosenza"*

RELATORE: GIUSEPPE GRAZIANO

La Dirigente
F.to Dina CRISTIANI

La Presidente
F. to Luciana DE FRANCESCO

LA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

"Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale"

VISTA la proposta di legge n. 54/12[^] di iniziativa del Consigliere G. Graziano recante: *"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza"* (assegnata con nota del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali prot. n. 8893 del 05/04/2022) che si compone di n. 5 articoli: art.1 (Modifica dei Confini Territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza), art.2 (Rapporti conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea), art. 3 (Denominazione del Territorio. Sede del Consiglio Comunale e del Museo di Temesa), art.4 (Clausola di invarianza finanziaria), art. 5 (Entrata in vigore della legge);

VISTO l'Allegato A1 (Planimetrie di inquadramento generale) alla proposta di legge n. 54/12[^], costituito dalle planimetrie e dalla Relazione descrittiva della rettifica di confine che individua i fogli di mappa catastali contenuti nella porzione di territorio da aggregare al territorio del Comune di Serra D'Aiello, allo stato attuale così censiti:

Foglio 31. Particelle: 23, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 145, 152, 157, 169, 214, 218, 226, 232, 240, 241, 242, 243, 287, 289, 290, 291, 293, 328, 329, 357, 358, 365, 373, 374, 375, 383, 391, 398, 401, 406, 408, 428, 465, 466, 476, x505, 540, 541, 542, 544, 545, 554, 556, 558, 559, 560, 563, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 584, 585, 625, 626, 690, 691, 693, 694, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 716, 717, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 832, 834, 835, 836, 838, 840, 841, 848, 855, 856, 868, 874, 876, 888, 889, 892, 893, 924, 931, 940, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1183, 1184, 1194, 1197, 1198, 1199, 1121, 1200, 1210, 1212, 1221, 1223, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1268, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1289, 1290.

Fogli di Mappa Catastali: 32 - 33 - 33/A - 33/B - 34 - 35 - 36 - 36/A - 37 nella loro totalità.

VISTO l'art. 133, comma 2, della Costituzione che testualmente recita: *"La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *"Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum"* e, in particolare:

- l'art. 32 (Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali) che prevede che *"Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. (...)"* e che *"La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. (...)"*;
- l'art. 40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali), comma 1: *"Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio"*;
- l'art. 40, comma 3: *"La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge"*;
- l'art. 40, comma 4: *"Al referendum consultivo sono chiamati: (...); b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato; c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi"*.

VALUTATA la dettagliata relazione illustrativa della proposta di legge n. 54/12[^] dalla quale si evincono le motivazioni sottese alla proposta, di seguito sinteticamente riportate, e relative a:

- contesto storico-culturale: da fonti storiche e sulla base di ritrovamenti archeologici si desume che il territorio dell'attuale frazione Campora, compreso tra il fiume Oliva e il torrente Torbido è stato precedentemente territorio appartenente a Tempsa. Dalle testimonianze rinvenute si può evincere, fino ai giorni nostri, la naturale e spontanea simbiosi degli abitanti dei luoghi interessati, che mette in evidenza anche sulla base degli eventi archeologici già ampiamente dettagliati, l'uniformità ad un unico territorio (Campora San Giovanni-Serra d'Aiello) che affonda le proprie storiche radici nella città e popolo di Temesa;
- assetto urbanistico/infrastrutturale di Campora San Giovanni: un promontorio naturale in località Coreca, consistente in una collina poco distante dalla battigia della locale costa del mar Tirreno, suddivide il territorio (Amantea a Nord e Campora San Giovanni a Sud) entrambi distanti 8 Km e collegati esclusivamente da una galleria (Galleria di Coreca) di recente costruzione sulla SS. 18, che attraversa il promontorio su citato, permettendo di raggiungere il centro urbano di Amantea;
- contesto linguistico, usi, costumi e tradizioni: la diversa terminologia e la cadenza della lingua dialettale comunemente parlata dai Camporesi, è quasi identica a quella parlata dai Serresi e simile al dialetto parlato dai cittadini di Aiello Calabro. Palese è la netta diversità dal vernacolo amanteano che identifica innegabilmente la propria etnia, che a tutt'oggi fa risaltare l'influenza araba degli invasori.

Il diverso aspetto socio-culturale viene ampiamente giustificato in quanto comprovato dall'esistenza della città di Temesa sull'attuale territorio di Campora San Giovanni e di Serra d'Aiello, che porta ad attribuire a entrambi gli abitanti dei due territori una comune discendenza riconducibile sotto il profilo etnico al popolo di Temesa. Stante ciò, è naturale spiegare come gli usi, i costumi e le tradizioni si identifichino in Campora San Giovanni e Serra d'Aiello, tanto da poterli collocare territorialmente ad una comune appartenenza e in un comune territorio. I Camporesi nel corso degli anni hanno vissuto la loro evoluzione nel proprio territorio in maniera autonoma sia sotto il profilo urbanistico che strutturale, per cui si è delineato uno sviluppo socio culturale che si è maggiormente integrato con i cittadini appartenenti al Comune di Serra d'Aiello e anche, sebbene in numero minore, con i cittadini provenienti dal territorio di Aiello Calabro;

- attività economiche e servizi pubblici alla comunità: attualmente in Campora San Giovanni sono presenti attivamente, per cui hanno dato anche motivo di indipendenza socio-economica anche per distanza (8 Km da Amantea), molteplici attività commerciali e libero-professionali.

È presente un Istituto Comprensivo con denominazione (Campora-Aiello).

Nella frazione è presente un'area cimiteriale al servizio esclusivo, indipendente da quella di Amantea, per i soli abitanti/defunti del proprio territorio frazionale.

Il rifornimento idrico per il fabbisogno della popolazione della predetta frazione è indipendente dalla rete che fornisce il resto del territorio comunale di Amantea.

VALUTATA altresì, la Relazione descrittiva della rettifica di confine, di cui all'Allegato A1 – Planimetrie di inquadramento generale, dalla quale si evince che la frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea è distante circa 8 Km dal centro abitato di detto Comune mentre risulta essere contiguo al Comune di Serra D'Aiello;

RILEVATO:

- che la frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea presenta di fatto una conurbazione con il comune di Serra D'Aiello per dotazione infrastrutturale e funzioni territoriali;
- che la suddetta frazione è popolata da un gruppo di abitanti che per caratteristiche storico-culturali, di costume e tradizione è integrata con la comunità di Serra D'Aiello, tanto da poterli collocare territorialmente ad una comune appartenenza e in un comune territorio.

CONSIDERATO che la Corte costituzionale ha affermato che la perimetrazione delle "popolazioni interessate" deve poggiare su «elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale» (sent. n. 47 del 2003), con l'avvertenza che tale binomio evoca comunque «un dato variabile, che può prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica, ricomprendendo anche gruppi di residenti interessati ad essa in via mediata e indiretta (sentenze n. 278 del 2011 e n. 334 del 2004)»;

RITENUTO, per quanto precedentemente espresso e concordemente con quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 54/12[^], che la consultazione referendaria possa essere limitata ai soli cittadini residenti nella frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea e ai cittadini residenti nel Comune di Serra D'Aiello, quali popolazioni interessate dalla

modifica dei confini territoriali e dalla modifica della denominazione del comprensorio territoriale risultante. I cittadini interessati dovranno esprimere la propria preferenza sull'inclusione della frazione Campora San Giovanni, precisamente tra i corsi d'acqua dal fiume Oliva e il torrente Torbido, nel Comune di Serra d'Aiello cui sarà attribuito, a seguito della modifica di detto confine, il nome di Temesa.

RILEVATO, infine, che la relazione tecnico-finanziaria della proposta di legge n. 54/12[^] individua gli elettori potenzialmente interessati alla consultazione referendaria così suddivisi: Comune di Serra d'Aiello, 725 elettori e 1 sezione elettorale; Frazione Campora San Giovanni, 3634 elettori e 4 sezioni elettorali. La stessa quantifica, inoltre, le spese connesse alla indizione e all'organizzazione del Referendum consultivo obbligatorio di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983 alla quale integralmente si rinvia;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale di Serra d'Aiello n. 13 del 17 dicembre 2021 e n. 1 dell'11 febbraio 2022 allegata alla proposta;

SENTITI, nella seduta del 23 maggio 2022, il sindaco del Comune di Serra d'Aiello ed i rappresentanti dell'Associazione "Ritorno alle origini di Temesa";

VISTO l'art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE

- l'approvazione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, della deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 54/12[^] limitato ai soli elettori residenti nella frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea e agli elettori residenti nel Comune di Serra d'Aiello;
- di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento alla proposta di legge n. 54/12[^]: "Volete voi il trasferimento della frazione di Campora San Giovanni dal Comune di Amantea (CS) al Comune di Serra D'Aiello (CS) il quale, a seguito della modifica dei confini secondo la planimetria allegata alla PL 54/12[^], assume la denominazione di Temesa?"
- di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.